



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"Stanislao Cannizzaro"

Via Consolare Latina, 263 - 00034 COLLEFERRO (RM)

tel. 06/97305280 - fax 06/97236577 - Presidenza 06/97200405

E-mail: rmtf15000d@istruzione.it; amministrazione@itiscannizzaro.net URL: www.itiscannizzaro.net

Distretto n. 38 - C.M. RMTF15000D - Codice Fiscale 87004480585

Ente accreditato presso la Regione Lazio per la formazione continua e la formazione superiore – formazione rivolta alle utenze speciali

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Definizione e normativa di riferimento

1. Le assemblee sono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. Esse costituiscono un diritto soggettivo degli studenti della scuola secondaria superiore, non rimesso a facoltà discrezionale degli organi scolastici, e un dovere, come accade per l'esercizio di voto da parte dei cittadini maggiorenni.
4. L'esercizio di tale diritto è tuttavia vincolato all'osservanza di alcune modalità stabilite dalla legge e alla conformità con il Regolamento dell'Istituto di Istruzione Superiore "Moreschi" e allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998).
5. Per tutto ciò che non viene espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa di riferimento: D.P.R. 416/1974; D. lgs. 297/1994, artt. 12,13,14; C.M. 312/1979, par. I.
6. Le assemblee studentesche, insieme e in dialogo con le attività proposte nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, concorrono alla crescita personale e all'arricchimento culturale, favoriscono il senso di responsabilità e l'autonomia degli allievi, promuovono il rispetto di persone e cose, sviluppano la collaborazione tra generazioni diverse nel contesto scuola.

Capo I

Comitato Studentesco

1. I Rappresentanti degli studenti eletti come rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, nella Consulta provinciale e nei Consigli di classe costituiscono il Comitato Studentesco di istituto. I Rappresentanti di istituto sono responsabili dell'ordinato svolgimento del Comitato. Nella prima riunione di ogni anno scolastico il Comitato Studentesco elegge, al suo interno, un Presidente ed un Segretario. Il Segretario dovrà curare la stesura di un verbale che va consegnato alla Presidenza.
2. Il Comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Dirigente Scolastico e al Consiglio di istituto. Il Comitato degli studenti, previo permesso del Dirigente Scolastico può riunirsi anche in orario scolastico, per non più di una volta al mese e compatibilmente con le esigenze didattiche della scuola. Alle riunioni possono assistere il Dirigente o un suo delegato; possono assistere qualora il Comitato lo consenta anche gli insegnanti, con facoltà di parola.

I rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto avanzano al Dirigente Scolastico la richiesta per la riunione, che deve essere contenuta di norma nel limite di un'ora (due, in casi eccezionali). La

convocazione del Comitato può avvenire anche previa presentazione della richiesta al Dirigente Scolastico (o ai suoi delegati) con 5 giorni di anticipo; la richiesta dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e della data di svolgimento della riunione.

Assemblee di Istituto

ART. 1

1. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto al mese in orario scolastico.
2. Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.
3. L'assemblea di istituto si svolgerà in due turni data la mancanza nella sede scolastica di locali idonei a contenere in sicurezza tutti gli studenti
4. Le assemblee sono organizzate in giorni diversi, o per lo meno alternati, della settimana.
5. L'assemblea di Istituto può ricoprire il limite massimo delle ore di lezione antimeridiane.
6. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti (art. 14 del Decreto Legislativo n. 297/94).
7. Gli studenti impegnati nell'organizzazione del monte ore, i cui nominativi saranno formalmente comunicati alla Dirigenza in tempo utile (5 giorni antecedenti) e opportunamente segnalati sul registro di classe, potranno uscire anticipatamente e rientrare più tardi, rispetto a questi orari, dalla classe, per effettuare l'allestimento e lo smantellamento di quanto necessario per le attività previste.
8. L'informazione alle famiglie, relativa alle assemblee di istituto, viene divulgata dal Dirigente Scolastico tramite la pubblicazione della circolare sul Registro elettronico.
9. Al termine dell'assemblea di istituto gli studenti potranno tornare autonomamente nelle proprie abitazioni previa autorizzazione sul RE.

ART.2

1. L'Assemblea di Istituto (in sede ordinaria e straordinaria) è convocata su richiesta del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti.
2. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria sono comunicati al Dirigente scolastico almeno dieci giorni prima, per consentire l'adozione delle necessarie misure organizzative.
3. Nel caso di Assemblea straordinaria, il termine di cui al comma 2 è ridotto a 2 (due) giorni prima della data fissata per lo svolgimento.
4. Il Dirigente scolastico può respingere, se in contrasto con le finalità previste dalla legge, o accogliere la richiesta, eventualmente concordando un'altra data.
5. All'assemblea di istituto, in base alla normativa, possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico, i suoi delegati ed i docenti che lo desiderino.
6. Durante l'assemblea di Istituto la sorveglianza verrà assicurata dal servizio d'ordine del comitato studentesco in collaborazione con la vicepresidenza e la funzione strumentale di supporto agli studenti, la vigilanza dai collaboratori scolastici .
7. Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, sospende lo svolgimento dell'Assemblea nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. In tal caso gli studenti ritornano in aula per il regolare svolgimento delle lezioni.

ART. 1

1. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese in orario scolastico.
2. Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.
3. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e nelle ore di lezione delle stesse discipline.
4. L'assemblea di classe può ricoprire il limite massimo di due ore di lezione di una giornata.
5. Gli studenti impegnati nelle assemblee di classe sono tenuti al rispetto del Regolamento di Istituto, soprattutto per quanto attiene agli spostamenti all'interno dell'istituto, che devono avvenire solo per improcrastinabili esigenze, segnalate al personale in vigilanza, e uno per volta.
6. L'informazione alle famiglie, relativa alle assemblee di classe, viene divulgata dal Dirigente Scolastico tramite annotazione sul Registro elettronico.

ART. 2

L'organizzazione delle assemblee, come abitudine nell'istituto avviene in spirito di collaborazione con i docenti della classe, con particolare riferimento alle tempistiche di convocazione e alle garanzie minime di sicurezza dal punto di vista logistico.

1. I rappresentanti degli studenti eletti annualmente in Consiglio di Classe, di norma, si fanno promotori della convocazione delle assemblee, sentiti gli studenti della classe. Essi, per la data delle convocazioni, tengono presente il calendario delle riunioni del Consiglio di classe, in modo da garantire l'opportuna comunicazione tra scuola, studenti e famiglie.
2. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e deve essere richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, previa compilazione del modello presente in segreteria didattica.
3. La convocazione dell'assemblea di classe deve essere disposta dal Dirigente Scolastico con congruo anticipo rispetto alla data prevista, per ragioni organizzative della scuola, dei docenti e degli studenti e per la necessità di informare le famiglie e il personale scolastico.
4. Alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei rappresentanti di classe provvede il Dirigente scolastico, ai sensi del c. 1 dell'art. 21 dell'O.M. 215/1991.

ART 3.

1. L'ordinato svolgimento dell'assemblea e l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti devono essere assicurati dai rappresentanti di classe che presiedono a turno l'assemblea in collaborazione con il personale in servizio.
2. Ogni alunno, pena l'irrogazione di opportuno provvedimento disciplinare, è tenuto a rimanere, durante l'assemblea di classe nell'aula. Eventuali improcrastinabili necessità personali di allontanamento verranno valutate singolarmente dal personale in vigilanza.
3. All'assemblea di classe, in base alla normativa, possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
4. Il Dirigente ha potere di intervento nei casi di violazione dei diritti fondamentali degli studenti, delle norme del codice civile e penale, del Regolamento di Istituto e del presente Regolamento delle assemblee studentesche o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Tale intervento, delegabile al docente di classe in servizio, è attuato quando i rappresentanti di classe non siano manifestamente in grado di provvedere in proposito.
5. A tal proposito i rappresentanti di classe, dopo aver attuato ogni strategia che ritengono necessaria,

informano immediatamente il docente di classe in servizio e la Dirigenza di qualunque criticità verificatasi durante l'assemblea e ne stendono opportuna relazione nel verbale dell'assemblea stessa.

6. I rappresentanti di classe consegnano al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, entro il giorno successivo alla data di svolgimento, il verbale dell'assemblea.

Norme finali

1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta dei rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto, previa delibera del medesimo.
2. Il presente Regolamento, approvato dal Collegio docenti in data 25 ottobre 2024 e dal Consiglio d'Istituto in data 29 ottobre 2024, viene divulgato tramite il sito di istituto ed entra immediatamente in vigore

